

N. 2224

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatore WILDE e LAGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1997

Modifiche alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di
disciplina dei licenziamenti individuali

ONOREVOLI SENATORI. - Non è superfluo rammentare che l'approvazione della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante «Disciplina dei licenziamenti individuali», maturò in un clima di assoluta emergenza, poichè con la stessa si volle evitare la prova referendaria promossa da alcune forze politiche. Infatti, la citata legge non conobbe il vaglio delle Assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama, ma fu approvata in sede legislativa dalle competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento. In tali sedi, nel corso della discussione, fu riconosciuta la necessità di riesaminare i contenuti delle nuove disposizioni, soprattutto in relazione al particolare tipo di rapporto di lavoro esistente nell'ambito delle piccole imprese. In altri termini si percepì che la legge n. 108 del 1990, introducendo norme e procedure di tutela chiaramente mutate da quelle vigenti per la grande impresa, conteneva il rischio di inquinare il clima di collaborazione e fiducia cui risulta improntato il rapporto datore di lavoro-dipendente nelle imprese di piccola dimensione e, specificatamente, in quelle artigiane. Per queste ultime - vale la pena sottolinearlo - esisteva già un sistema autonomo ed originale di rappresentanza e tutela sindacale, concordato tra le organizzazioni artigiane e quelle dei lavoratori.

Comunque sono ben noti gli effetti negativi prodotti dalla legge n. 108 del 1990 sul-

le piccole imprese, soprattutto in termini di costi e di oneri burocratici ed organizzativi, che hanno determinato perdita di competitività ed automaticamente precluso alle stesse la possibilità di creare occupazione.

Si rende quindi necessario modificare la normativa vigente in materia di disciplina dei licenziamenti individuali, per adeguarla alle peculiari esigenze di un comparto che da tutte le parti si riconosce essenziale e determinante per il sistema economico-produttivo generale del nostro Paese.

L'articolo 1 introduce il limite minimo (sei dipendenti) per l'applicazione della cosiddetta «tutela obbligatoria» (riassunzione o risarcimento dei danni), reintroducendo il cosiddetto licenziamento *ad nutum* per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti.

L'articolo 2 fissa le misure dell'indennità per il risarcimento dei danni (sempre nel caso di tutela obbligatoria), a seconda del numero di lavoratori occupati nell'impresa.

Infine, l'articolo 3 esclude l'applicazione del regime di tutela obbligatoria nei confronti dei lavoratori aventi un'anzianità di servizio inferiore a due anni, con lo scopo di garantire un tempo sufficiente per favorire l'inserimento dei dipendenti nel sistema produttivo di una piccola impresa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

«*1.* I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze più di cinque e fino a quindici lavoratori, computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla presente legge».

Art. 2.

1. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1.* Quando risulti accertato che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto se occupa da sei a nove dipendenti, pari a due mensilità se occupa da dieci a dodici dipendenti, pari a tre mensilità se occupa da tredici a quindici dipendenti. La suddetta indennità non è assoggettabile a contributi previdenziali e assistenziali nè a ritenute fiscali».

Art. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è inserito il seguente:

«*l*-bis. Per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 2, il medesimo articolo non trova applicazione nei confronti dei lavoratori con anzianità di servizio inferiore a due anni».